



Emilio Betti e il dirigismo corporativistico a fondamento dei contratti agrari*

Mauro Grondona

Prof. ord. dell'Università di Genova



La recente ristampa ESI del volume bettiano¹, arricchito dalle introduzioni di Francesco Sangermano e di Giuseppe Spoto (VIII-LXIV), che qui collettivamente presentiamo e sul quale brevemente mi soffermo, consente di mettere in luce, in primo luogo, il peso specifico che nel libro, fin dalle prime pagine, trovano la sociologia e l'economia. Non ci si può sorprendere: il diritto agrario, e in particolare i contratti agrari, hanno a che fare con una dimensione materiale che è, al contempo, sociologica e economica, e Betti enfatizza questo aspetto (perché c'è un'impresa agricola e c'è un imprenditore agricolo; e nel volume il nome del celebre Corrado Gini è ben presente, e sempre in termini di apprezzamento); ma la dimensione socio-economica non ha (e comunque non deve avere, in Betti) la forza di imporsi su quello che è il complessivo quadro ordinamentale, e allora, in questo senso, emerge con altrettanta forza l'esigenza funzionalizzatrice (non già del solo imprenditore agricolo, ma di ogni imprenditore: e cfr. infatti, con portata più generale, quanto si legge a p. 6: «[L]a società moderna veramente non può fare a meno di una organizzazione sindacale e corporativa»).

Da questo punto di vista si può aggiungere che nella prospettiva rigidamente etico-corporativistica, da Betti mai abbandonata (tutto ciò è ben noto: e basti infatti pensare alle diffuse lamentazioni bettiane, qui e soprattutto nel primo tomo del suo corso di teoria generale dell'obbligazione, circa la 'crisi della cooperazione', che nella sua prospettiva è ovviamente una crisi etica, ovvero è determinata dal venir meno di una certa fede

* Questa mia pagina riprende quanto ho avuto occasione di dire nell'ambito del seminario di presentazione del volume bettiano tenutosi a Roma, presso l'Università Tor Vergata, l'11 maggio 2026, dal titolo: «Emilio Betti e le *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari* nel prisma della funzione sociale del diritto tra causa del negozio e diritto di proprietà». Il seminario è stato promosso e organizzato da Francesco Sangermano e vi hanno partecipato, oltre a chi scrive, anche Riccardo Cardilli, Enrico Caterini, Giovanni Perlingieri, Claudio Scognamiglio, Giuseppe Spoto.

¹ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari* (1957), Napoli, 2025.

ideologica: in questo senso la crisi della cooperazione è crisi del corporativismo), i poteri direttivi (certamente ampi) dell'imprenditore trovano, non già un bilanciamento, ma un indirizzamento nella funzione sociale (va richiamato un rilievo che si legge a p. 5, quando Betti si riferisce alla «somma di poteri e doveri, che è affidata all'imprenditore e che costituisce la *funzione sociale*, per il cui retto esercizio l'imprenditore risponde, diremmo, verso la società» [enfasi dell'a.]); il che porta naturalmente dritti verso un istituzionalismo di impresa (espressamente richiamato da Betti, a p. 6: «Resta, comunque [ovvero dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo], questo profilo dell'impresa; e se non si tratta di amministrazione pubblica di diritto privato secondo la caratterizzazione che proponeva il Maroi, vi è indubbiamente pur sempre il profilo dell'impresa come istituzione: profilo, il quale rende ragione dell'indirizzo sociale assunto oggi dalla legislazione agraria. L'imprenditore non agisce e non deve agire unicamente per il suo interesse personale, come agisce il singolo allorché si procura il pane per il suo sostentamento; egli agisce nell'interesse dell'impresa, la quale non si identifica col suo interesse personale quantunque su questo faccia leva»), il quale istituzionalismo esprime comunque una pluralità semantica: e non c'è infatti dubbio che quello bettiano è un istituzionalismo a fondamento dirigitico e a trazione dirigitica – siamo qui infatti di fronte a un istituzionalismo corporativistico, fenomeno storicamente noto: anzi, viene subito alla mente una pagina di un libro celeberrimo, e che ovviamente Betti ben conosceva: sto pensando al capolavoro di ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell'impero romano* [1933], rist. Firenze, 1976, e in particolare alla distinzione, che si legge a p. 127, tra sistema e spirito 'normativistico' e sistema e spirito 'liberale', proprio in relazione al riordinamento giuridico-economico della terra iniziatosi con Vespasiano; ma allora va vista tutta la succinta e deliziosa trattazione, condotta con profonda sensibilità comparatistica e sociologica, del diritto romano, spec. 219-223, ove emerge l'intrinseca economicità del diritto privato, grazie alla sua universalità e elasticità: aggettivazione del Goldschmidt, che il Rostovcev richiama a p. 223, in nota 53).

Una funzione sociale (forse è bene esplicitarlo), nel senso di funzione politico-ordinamentale; perché qualunque istituto giuridico, nel suo corrente impiego, produce effetti sociali, e dunque ogni istituto giuridico ha, o assume, una propria funzione sociale; ma se ci limitassimo a questo rilievo, saremmo all'interno di un funzionalismo liberale; laddove quello di Betti è, notoriamente, un funzionalismo autoritario: c'è un dover essere ordinamentale che si impone necessariamente sull'essere e sul dover essere sociale. Peraltro, vedremo che Betti era comunque metodologicamente troppo consapevole e avanzato per arrendersi all'irrealtà di un ordinamento che, dall'alto, domina e ingloba il sociale: è una immagine che possiamo pure continuare a usare didatticamente, come l'altra immagine, che peraltro ha ben note origini bettiane, della fattispecie: ma ci muoviamo a cavallo tra metafora e finzione.

Ma per tornare al rilievo di apertura, il Betti studioso dei contratti agrari ha indubitabilmente una particolare sensibilità economica e sociologica; ma essa non conduce né al ribaltamento dei rapporti di forza tra diritto e economia, né all'autonomia, o alla specialità (e al limite all'isolamento, quale effetto negativo) del diritto agrario rispetto al diritto civile.

Si può aggiungere che in questo volume (che, invero, raccoglie un intero ciclo di lezioni universitarie – per l'esattezza, 34: la prima è del 22 novembre 1956 e l'ultima è del 17 maggio 1957) ci troviamo al contempo di fronte a un triplice Betti: perché c'è naturalmente il Betti studioso del diritto agrario; ma poi c'è altrettanto naturalmente il Betti civilista; e non manca del resto il Betti teorico generale (da questo punto di vista, anticipando quanto poi dirò di qui a breve, è la nona lezione, tenuta il 20 dicembre 1956, a dover essere soprattutto richiamata, e che ancora oggi conserva freschezza e problematicità didattiche invidiabili – e che certo ben potrebbe essere valorizzata nei nostri insegnamenti universitari monograficamente dedicati al contratto).

Il tema complessivo del volume, del resto, è proprio questo, e già è emerso: come conciliare la dimensione economica con la dimensione giuridica e come conciliare, o bilanciare, i diversi e financo opposti interessi in gioco. In questa chiave (e secondo me sono le pagine meno felici del volume) Betti si scaglia (a margine noto come Betti, nei corsi universitari, dia sempre il meglio e il peggio di sé: il meglio in ragione della chiarezza espressiva e dell'analiticità dell'indagine; il peggio, nel senso che usa toni polemicamente accesi – anche se ciò rende per noi oggi la lettura piuttosto piacevole, quando non divertente) contro il «deprecabile fenomeno del positivismo legislativo [...]» (175), in sostanza nemico delle «basi morali della tradizione» (176: l'espressione, politicamente inquietante e adesivamente richiamata da Betti, è di Wieacker): argomento invero debolissimo (anche perché, allora, il giudizio sul contenuto politico della legislazione, così come della giurisprudenza teorica e pratica, dipende integralmente dall'aver tutelato o meno certi interessi, non da altro, e da questo punto di vista non dovrebbe cambiare nulla, in chiave di fonti del diritto), che, se fosse realistico, porterebbe a un fissismo assiologico morte di qualunque trasformazione rispondente a quelle stesse esigenze socio-economiche rispetto alle quali Betti stesso non è affatto indifferente, come in particolare emerge dal seguente passaggio, che vale la pena di riferire e di brevemente commentare.

Scrivono Betti: «[I] tipi contrattuali non sono delle specie naturalistiche: qui siamo sul terreno dello spirito, dove non è facile vedere se un fenomeno rientri nella categoria A o B. Bisogna levarsi dall'ordine d'idee che i tipi contrattuali si possano considerare come specie animali o vegetali» (36, testo e nota 7). Affermazione che risulta essere certamente condivisibile, ma non all'interno di quella stessa prospettiva bettiana dirigista e corporativista che invece l'autore al contempo difende.

Il contratto, proprio in quanto operazione economica, sfugge a quella pressione normativa espressa dall'ordinamento, la cui giuridicità dovrebbe essere invece continuamente arricchita proprio dalla contrattualità diffusa connotante la società di mercato. Addirittura, nella stessa nota 7, Betti arriva a scrivere: «[A]nche lì [in materia di classificazione dei trattati] non si tratta di specie naturalistiche, perché c'è in ogni trattato un profilo contrattuale accanto ad un profilo normativo». 'Addirittura', perché, a rigore, il profilo contrattuale, e in senso più generale la dimensione della negozialità, dovrebbe sempre cedere di fronte alla dimensione della normatività (secondo lo schema, appunto bettiano, e logicamente perfetto, da questo punto di vista, della meritevolezza, la quale, in chiave corporativistica, non è affatto un inutile doppiopione della liceità, ma lo può diventare o in effetti lo diventa in chiave liberale), e dunque ci dovrebbe essere perfetta

coincidenza (o spontanea o indotta) tra contrattualità e normatività, in ragione di ciò che possiamo anche chiamare coscienza etica diffusa, la quale deve necessariamente caratterizzare le società autoritarie (e da questo punto di vista non c'è dubbio che Betti aderisse a un monismo etico, che è la massima garanzia di una funzionalizzazione assiologica-mmente orientata – anch'essa orientata in senso monistico, come ovvio).

Ma è difficile (anzi, è impossibile) essere coerenti fino in fondo rispetto a questa concezione dirigistica (peraltro realizzabile solo all'interno di gruppi sociali molto ristretti, compatti e coesi: ma, appunto, è sufficiente il disallineamento di uno per far saltare l'intero meccanismo): lo stesso Betti, contrapponendo la causa di scambio, ovvero la causa sinallagmatica in senso stretto, con la causa cooperativa (spec. 44-45), fa riferimento all'interesse comune alle parti, che però non è affatto presente nei soli contratti di cooperazione, perché c'è pure in quelli commutativi. In altre parole, l'esigenza cooperativa, ai fini della massima utilità contrattuale, è certamente presente in tutti i contratti, e in questo senso ogni contratto, in quanto operazione economica, è un'operazione cooperativa. Mentre ci si trova di fronte al paradosso che Betti, per distinguere in maniera eccessivamente enfatica il contratto associativo dal contratto di scambio, finisce poi per ammettere che nel contratto di scambio la cooperazione non serve, perché lì siamo di fronte a obbligazioni contrapposte.

In realtà, anche questo passaggio può essere valorizzato, ma in direzione esattamente opposta a quella bettiana, per affermare che in ogni contratto c'è l'interesse comune, che serve appunto per contrastare tutte quelle condotte delle parti o di una parte complessivamente qualificabili in termini di abuso (condotte abusive, a ben vedere, non perché vanno contro l'interesse altrui, ma perché vanno contro l'interesse comune, sono condotte anticontrattuali). In altri termini, l'interesse comune è il risultato utile, è la stessa operazione economica, che in questo senso va oltre la volontà contrattuale formalizzata nel regolamento contrattuale. Ma in Betti, la cui prospettiva giuridico-sociale è caratterizzata da un'assiologia dell'ordine imposto e non dell'ordine spontaneo (un ordine spontaneo, che certamente potrà essere corretto dall'ordinamento giuridico, il quale, però, non va assunto come l'antagonista dell'ordine sociale), risulta allora inconciliabile quella ricchezza economico-sociale che pure egli ammette e in certa misura apprezza con quella rigidità ordinamentale discendente da rigidità etica, che in sostanza guarda a ogni componente della società quale funzionario ordinamentale.

Una inconciliabilità che ritorna poche pagine dopo, quando lo sguardo di Betti si sofferma sui contratti anomali (all'interno del contratto di compartecipazione agraria), notando (certo condivisibilmente, ma in aperto contrasto con quanto lo stesso autore ha affermato poco prima) che «[v]olgarmente si parla di contratti "atipici": è un'espressione che noi preferiamo evitare, perché un'atipicità assoluta nel campo del diritto non esiste in quanto, se pur manca la tipicità legislativa, vi è sempre una tipicità di carattere sociale» (47). Verissimo. Ma allora, in coerenza (e ripeto che Betti ha uno sguardo metodologico lucidissimo, non potendo in effetti attribuire all'ordine sociale minor forza di quella assegnata all'ordine giuridico; il problema – e in parte questo stesso squilibrio si ravvisa in un giurista straordinariamente sensibile quale Tullio Ascarelli – non è dunque metodologico ma assiologico, dovendosi Betti così rifugiare in un mondo del dover esse-

re formalisticamente edificabile, ma sostanzialmente sempre smentito, e che alla fine richiama la questione del rapporto tra sistema giuridico e sistema economico, ovvero sistema di economia politica), in Betti dovrebbe emergere anche la massima apertura di fronte a quella società che, a ben vedere, è la principale fonte del diritto, e invece proprio una clausola generale quale quella della meritevolezza opera in senso restrittivo (almeno nella complessiva prospettazione teorica bettiana; invero, oggi, a distanza di ottantaquattro anni dall'entrata in vigore del codice civile italiano, c'è tutto lo spazio per una rilettura della meritevolezza aperta invece a quella pluralità sociale la cui voce negoziale diventa più facilmente udibile proprio grazie a una meritevolezza funzionalmente proiettata sulla società di mercato, sulla società globalizzata).

Ecco che così arriviamo alla lezione più volte richiamata. Già il titolo è significativo: 'Funzioni economico-sociali dell'autonomia privata. Tipicità sociale. Trattamento analogistico o anomalistico' (la lezione occupa le pp. 55-66 del volume). Si tratta di pagine che hanno dalla loro una particolare efficacia sintetica e in questo senso esprimono in modo lineare l'intera prospettiva sociogiuridica bettiana. Il punto problematico non può che essere quello già emerso: come si fa, prima, aprire alla socialità e poi bruscamente chiudere a essa, facendo operare sulla socialità il normativismo ordinamentale? Ovviamente è impossibile: e infatti la via percorsa da Betti cerca di portare alla corrispondenza di coscienza sociale e ordinamento giuridico. Il che, però, può avvenire solo a condizione che ci sia la possibilità (che però non c'è, e in questo senso è proprio il riferimento bettiano alla spiritualità, cioè alla creatività, dell'autonomia privata a rappresentare il principale elemento oppositivo) di far coincidere l'assiologia ordinamentale con l'assiologia sociale – il che, una società aperta e una economia di mercato escludono *in radice*.

Ecco che, allora, Betti ricorre all'autorità di Capograssi, del quale, invero, richiama un passaggio che, a sua volta, richiama subito alla mente la critica un po' sprezzante di Tarello (le 'fumisterie di un Capograssi'). Ma in effetti scrivere, come in sostanza scrive Capograssi, che i contratti agrari devono rappresentare una sintesi tra materialità e moralità, tra cosa e bisogno, tra essere umano e natura, all'insegna di un'armonia che è prevalentemente spirituale, nel senso che lo spirito sa esattamente come guardare alla cosa e come utilizzarla (pur bandendo il termine sfruttamento, perché da questo punto di vista c'è un connubio perfettamente spirituale tra umanità e terra: Capograssi, invero, contro l'art. 42 Cost. scrive: «E inoltre che significa l'unione con la vita della terra? Non è in ultima analisi questa unione, come dice col suo linguaggio così pittorescamente incolto la nostra Costituzione, "sfruttamento"?», 173: e Betti, ivi, in nota 4, osserva: «L'art. 42 della Costituzione purtroppo usa questa brutta parola»), se non è fare della fumisteria giuridica certamente è fare della mistica giuridica.

Una mistica giuridica del resto evidentissima in questo passaggio capograssiano riferito da Betti alla lettera («Il problema è di unire tre vite, la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra: tutte e tre debbono unirsi e debbono unirsi come vita, non come sfruttamento o asservimento dell'una all'altra», 174), ma che poi, a me pare, trova più una smentita che una conferma in un altro passaggio capograssiano citato da Betti alla lettera [e che, invece, ha un sapore, per dir così, spiccatamente schumpeteriano; e qui penso a uno Schumpeter in certa misura problematico all'interno della sua stessa

prospettiva generale: cfr. SCHUMPETER, *Il fenomeno fondamentale dello sviluppo economico. Due capitoli dalla Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1911)*, a cura di A. Zanini, Bologna, 2015], a proposito della «tendenza nell'esperienza giuridica italiana attuale di ridurre al minimo le posizioni di diritto che siano senza fondamento di attività e di effettività. Non si tratta di ideologie o peggio di filosofie di addottrinati: si tratta del fatto che le cose sociali si sono messe in questo stato di necessità, che non è possibile portare a termine l'opera comune della vita di ognuno e della vita associata, senza che ognuno ci metta effettivamente la mano: e il diritto tende a misurarsi a questo effettivo metter la mano di ognuno nell'opera comune» (174-175; enfasi dell'a.).

Questo appello all'attività sociale, alla dimensione dell'effettività, a ben vedere, è (o dovrebbe essere) un appello alla libertà, in primo luogo spirituale e economica – una libertà *naturaliter* strumento di emancipazione, anzi di autoemancipazione; ma il punto di partenza (quelle premesse di valore sulle quali così tanto ha insistito appunto Ascarelli), qui un po' sfumato, è che già si sa (e si deve sapere) come la libertà dovrà essere usata, e quali obiettivi dovrà conseguire: una libertà, in questo senso, funzionalizzata in senso dirigistico, che ha dalla sua (e così non avvertendo il tasso evidente di autoritarismo intrinseco) la perfetta coincidenza (per usare qui di nuovo parole di Wieacker, richiamate da Betti a p. 176) tra basi morali e attività normativa. Con il paradosso insuperabile (e del resto tuttora attuale, pensando qui in particolare alla contrapposizione tra libertà liberale e libertà ordoliberal, nonché alla sopravvivenza, nel secondo dopoguerra, *sub specie* di stato sociale, dell'esperienza giuscorporativistica – da studiare meglio e senza timori o prudenze) per cui, maggiore la rilevanza economica della materia oggetto di disciplina giuridica, maggiore l'estensione dello spazio di appropriazione normativistica dell'ambito economico, a tutto danno di quest'ultimo, il quale, però, rappresenta indubbiamente le ragioni della libertà.